



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO

in persona dei signori

Dott.

Dott.

Dott. Maria Luisa Jannuzzo

Dott. Daniela Prandi

Presidente

Magistrato di sorveglianza

Esperto componente

Esperto componente

emette la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di **affidamento in prova al servizio sociale dalla libertà**

in relazione alla pena di cui a **sentenza n. 421/04 res del 07.10.2004 GIP Tribunale Alessandria**

nei confronti di **VULLO Michele**

nato a Alessandria il 24.01.1964

e residente in Castellazzo Bormida - Strada Rampina Gioia n. 17

difeso dall'Avv. Mariacristina MACRI' del foro di Torino, di fiducia

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni () del rappresentante del P.M., dott. Rapetti e del difensore;

VISTA l'istanza avanzata da **VULLO Michele** e volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, per espiare in tale condizione alternativa la pena di cui in epigrafe;

CONSIDERATO che il P.M. competente ha sospeso l'emissione dell'ordine di esecuzione ed ha investito questo Tribunale della decisione sul merito;

RILEVATO, con il conforto della giurisprudenza del Supremo Collegio, che *"l'art. 47, 2° comma l. 26 luglio 1975 n. 354, come sostituito dall'art. 11 l. 10 ottobre 1986 n. 663, nel disporre che l'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo solo quando si possa «ritenere» che il provvedimento «anche attraverso le prescrizioni di cui al 5° comma, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati», esclude implicitamente la configurabilità della presunzione che il beneficio in questione sia in ogni caso lo strumento idoneo al conseguimento di detti obiettivi, lasciando piuttosto intendere che occorra, al contrario, la dimostrazione, di volta in volta, della esistenza di elementi positivi atti a far ragionevolmente ritenere che l'istituto possa trovare proficua applicazione, in funzione delle finalità ad esso espressamente attribuite dal legislatore (Cass., sez. I, 11 maggio 1992);*

CONSIDERATO che, pertanto, il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale non deve ritenersi concedibile sulla base di una generale presunzione di meritevolezza, salva la concreta e specifica individuazione di elementi ostativi nel singolo caso concreto, bensì, al contrario, può concedersi solo nei casi in cui, alla luce della penetrante ed approfondita istruttoria compiuta, possa ritenersi ragionevolmente accertato che il soggetto non è socialmente pericoloso o, comunque, è portatore di una pericolosità sociale ridotta e adeguatamente contenibile attraverso l'imposizione delle prescrizioni correlate al beneficio di cui si discute;

RILEVATO, venendo alla fattispecie concreta e presente, che un positivo quadro siffatto non si è delineato;

RILEVATO, infatti, che, oltre a non essere risultati sufficienti elementi, tali da garantire adeguato sostegno alla prognosi di risocializzazione, sono emersi, quanto alla condotta tenuta in libertà, alla complessiva valutazione della personalità, della pericolosità sociale e alla disponibilità da parte del condannato di adeguati supporti, logistici, affettivi e lavorativi all'esterno dell'istituto penitenziario, rilevanti segni di valenza contraria;

RILEVATO, infatti, che dalle informazioni acquisite (cfr.note in atti) risulta che egli non si recava al CSSA non ostante fosse ritualmente convocato e ciò non solo oggettivamente ha impedito l'acquisizione degli elementi necessari alla formulazione di una prognosi favorevole, fatto già sufficiente a giustificare un provvedimento di rigetto, ma sembra esprimere un colpevole disinteresse (incompatibile con l'atteggiamento esigibile al condannato definitivo che insta per misure alternative). In effetti nel campo della esecuzione penale non vale certo il principio del diritto ad un atteggiamento meramente passivo da parte del condannato: le misure alternative poggiano, all'opposto sul principio della diligente buona fede, che costituisce uno dei presupposti della ragionevole idoneità delle misure alternative a contenere il pericolo di recidiva ;

RITENUTO, di conseguenza, che non sussistano le condizioni per disporre l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato;

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 47 O.P., 666, 678 c.p.p.;

RIGETTA l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da **VULLO Michele** , in relazione alla pena di cui in epigrafe

Così deciso in Torino, 8 Giugno 2005

IL GIUDICE ESTENSORE
(*Alberto Marcheselli*)

IL PRESIDENTE
()